

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 09-08-2024

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INCENDI NELLE AREE DI INTERFACCIA URBANO - RURALE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2024.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” denominato comunemente *TUEL*, con particolare riferimento alla Parte I, Titolo III, Capo I, art.54 “*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza*”, comma 4.;

RICHIAMATE altresì le raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare oltreché il relativo Allegato, relativamente alle attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2024, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 15/06/2024, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 15 ottobre del presente anno solare;

ACCERTATO che il periodo a rischio, così come indicato dall’art.76 “*Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi*”, comma 1., lett. b) della “*Legge forestale della Toscana*” del 21/03/2000 n. 39 e s.m.i., è ulteriormente definito dal “*Regolamento Forestale della Toscana*” di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, all’art. 61, comma 1, che appunto lo prevede nell’arco temporale tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, su base statistica meteo-climatica regionale;

DATO ATTO che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano “AIB” regionale, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con Atto del Dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate;

RILEVATE le norme contenute nel D.Lgs. 02/01/2018 n.1 e s.m.i, recante “*Codice della protezione civile*” per comodità denominato *CODICE*, nello specifico quelle specificate all’art. 3 “*Servizio nazionale della protezione civile*”, comma 1., lett. c) che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile, con ulteriore specifica in relazione alle responsabilità ed in riferimento agli ambiti di governo oltre alle funzioni di competenza;

VERIFICATO che lo stesso *CODICE*, all’art. 16 “*Tipologia dei rischi di protezione civile*”, comma 1., individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

PRESO ATTO il Regio decreto-legge 30/12/1923, n.3267 e s.m.i., recante “*Regolamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”, che dispone inoltre in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale;

VISTI:

-la Legge Regionale Toscana 21/03/2000, n. 39 e s.m.i., recante “*Legge forestale della Toscana*”;

-la Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., recante “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;

- il D.Lgs. 03/04/2006, n.152es.m.i.,recante “*Norme in materia ambientale*”;

- la Legge Regionale Toscana 25/06/2020, n.45 e s.m.i., recante “*Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività*”;

- il Decreto Legge 08/09/2021 n. 120, recante “*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;

-il Piano AIB della Regione Toscana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 27/02/2023 con validità 2023-2025;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale,provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RILEVATO che il territorio del Comune di Roccastrada, già in questa stagione estiva 2024, è stato colpito nuovamente dal fenomeno degli incendi boschivi, quali nello specifico quelli accorsi nei giorni 30 e 31 luglio, 5-8 agosto in loc. “Poggio Oliveto”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 66 “*Abbruciamento di residui vegetali*” del “*Regolamento Forestale della Toscana*” di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, nel periodo a rischio di incendi boschivi tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietati altresì:

- l’accensione di fuochi e di carbonaie,
- l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville,
- l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

DATO ATTO che l’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze,
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

RICHIAMATE le risultanze di quanto emerso durante la riunione in *web-conference* del 12 giugno u.s., organizzata dalla Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del Governo - Area_5, di cui alla lettera d’invito pervenuta anche a questo Ente con prot. n. 7712 del 24/05/2024, da parte dalla stessa Prefettura competente per il ns. territorio, avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024”;

ACCERTATA la stessa volontà di intenti, ribadita da tutti gli attori interessati per competenze assegnate, nella lotta concreta agli incendi boschivi ed a quelli nelle aree di interfaccia, iniziando dalla prevenzione e dal controllo sul territorio;

PRESO ATTO degli ingenti danni a persone e cose, a seguito degli incendi boschivi che hanno colpito duramente il mese di Luglio 2022 la nostra regione, come quello di Massarosa (LU) con mille evacuati e 860 ettari andati letteralmente in fumo e non per ultimo anche quello che si è propagato nella nostra provincia, ovvero nel vicino territorio del Comune di Cinigiano, con case coloniche abbandonate di corsa, fiamme che hanno lambito l'abitato, interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, elicotteri ed aerei modello "Canadair" impegnati, con il supporto a terra del personale dei V.V.F., di numerose squadre del volontariato di protezione civile, della struttura operativa AIB regionale con coinvolgimento del personale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

RILEVATO infine che le previsioni meteorologiche dei principali mesi dell'attuale estate 2024, prevedono i manifestarsi di alte temperature su tutto il territorio regionale ed in particolare su quello del ns. Comune, che vede appunto l'area delle Colline Metallifere, stante la propria morfologia, particolarmente a rischio per gli incendi boschivi e per quelli in aree di interfaccia urbano-rurale, alla luce anche delle elevate temperature che si potrebbero registrare nelle settimane a venire, superando in alcuni momenti abbondantemente i 30 gradi, elevando di fatto il pericolo e di conseguenza aumentando il rischio di tali eventi calamitosi, soprattutto in zone come quella della Maremma grossetana dove le precipitazioni possono essere scarse o modeste, trasformando di fatto i terreni incolti, i campi agricoli, le aree boscate e le fasce di pineta litoranea, oltre a quelle limitrofe alle principali linee varie, alla tratta ferrata ed ai centri abitati, in superfici completamente asciutte e secche, quindi facili all'innesco di fuochi e al propagarsi dei relativi incendi;

PRESO ATTO CHE il questo Comune ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 40 del 17/04/2024 l'aggiornamento del proprio Piano comunale di Protezione Civile, in corso di approvazione definitiva, di cui fa parte l'allegato A "Piano di emergenza comunale Rischio Incendi Boschivi e Incendi in Aree di Interfaccia";

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera:

ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, comprese quei terreni utilizzati e destinati alle attività di pascolo ed allevamento degli animali, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio ed in generale a seguito di lavorazioni agricole stagionali e/o specifiche, includendo anche quelle concernenti la sistemazione e preparazione dei terreni, quelle per la messa a dimora di colture, infine quelle riguardanti il pascolo e l'allevamento del bestiame, di provvedere a propria cura e spese, prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, lavorata, sistemata, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree limitrofe, circostanti e/o confinanti;

2) Aree boscate, pinetate e aree rurali (L.R.T.39/2000 e s.m.i., L.R.T. 65/2014 e s.m.i.):

ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici, o produttivi, strutture ed infrastrutture di servizio, viarie e ferroviarie di provvedere a propria cura e spese, a mantenere le fasce para fuoco di protezione esistenti nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi "AIB" regionale in corso di validità, oltre ad ogni altra attività/lavoro ritenuto utile rispetto a quanto sopra indicato;

3) Attività turistiche e ricettive:

ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, CAV, RTA, ludico-sportive, per lo svago e similari, di varia tipologia e consistenza, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, di assicurare a propria cura e spese la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della

vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano "AIB" regionale vigente, oltre ad ogni altra attività/lavoro ritenuto utile rispetto a quanto sopra indicato;

4) VIGILANZA:

gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le Leggi nazionali e regionale ed ai Regolamenti in materia di incendi boschivi e di incendi in aree di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di legge;

5) SANZIONI:

la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza;

DISPONE

che la presente Ordinanza é immediatamente esecutiva ed é resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Roccastrada e sul sito internet istituzionale del medesimo Ente locale;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Servizio associata di Polizia Locale dell'Unione di Comuni;
- Questura di Grosseto;
- Stazione Carabinieri Forestali di Roccastrada;
- Stazione Carabinieri di Roccastrada
- ANAS-Struttura Territoriale Toscana;
- RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Provincia di Grosseto – Polizia Provinciale;
- Provincia di Grosseto – Area Viabilità e Trasporti;
- VAB Provinciale Onlus Associazione di Volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi – Protezione Civile.

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana – Presidenza della Giunta Regionale;
- Comando Provinciale Carabinieri Grosseto;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Grosseto;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Grosseto
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Esercito 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento Napoli - Deposito Munizioni ed Esplosivi "D'Angelo di Versegge";

- Unione di Comuni montana Colline Metallifere – Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile Associata;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 e s.m.i, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

IL SINDACO
Francesco Limatola*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 09-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE